



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 9 del 19/04/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese aprile alle ore 15:10 nella sede provinciale, si è riunito sotto la presidenza del Presidente Francesco Rucco il Consiglio Provinciale.

Alla trattazione dell'oggetto risultano presenti/assenti i signori:

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Rucco Francesco | Presente | | |
| Franco Maria Cristina | Presente | Gasparini Giovanni Antonio | Presente |
| Acerbi Giancarlo Giuseppe | Presente | Gonzo Francesco Enrico | Presente |
| Balbi Cristina | Presente | Guzzonato Marco | Presente |
| Dalla Pozza Carlo | Presente | Macilotti Matteo | Presente |
| Dandrea Massimiliano | Presente | Marangon Renzo | Presente |
| De Marzo Leonardo | Presente | Orsi Valter | Presente |
| Faccio Davide | Presente | Santini Giorgio | Presente |
| Frighetto Mauro | Presente | Veronese Mattia | Presente |

Partecipa il Segretario Generale Angelo Macchia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESENTI n. 17 - ASSENTI n. 0

Sono presenti gli **Scrutatori**: /

Sono presenti i **Revisori**: /

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale, invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, EX LEGGE 160/2019.

Il Consigliere Delegato Carlo Dalla Pozza relaziona:

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni/province istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Rilevato che la Provincia di Vicenza con la Deliberazione del Consiglio Provinciale nr.1782/26 del 14/01/1999 aveva deliberato, a norma del citato articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, di escludere l'applicazione nel proprio territorio della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Vista la disposizione del comma 821, qui integralmente richiamato, dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede inoltre che lo stesso sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (comprensivo dei relativi allegati A e B ed allegato alla presente deliberazione);

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della

legge 28/12/2001, n. 448, prevede, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 con Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41.

Visto che nelle more della definizione definitiva, la Provincia con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2021 ha approvato il seguente regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico, ai sensi della L. 160/2019:

ARTICOLO 1: A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nella Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L.27/12/2019, n. 160. Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili, le procedure vigenti ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario nr. 20 del 04/06/2013, con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, e della deliberazione n.26/4235 del 02/02/2005 per il rilascio autorizzazione o concessioni sulle strade provinciali. Nelle more dell'approvazione del regolamento di disciplina del canone previsto dall'art. 1, comma 821, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, il medesimo canone è dovuto in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Vista la circolare del 23 marzo 2021 del MEF Dipartimento delle Finanze che prevede che tale regolamento non debba essere trasmesso al MEF e nemmeno pubblicato nel sito internet www.finanze.gov, atteso che lo stesso ha natura non tributaria;

Visto il Parere espresso dall'Organo di Revisione, agli atti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2021/2023 approvato con Decreto presidenziale n. 11 del 12/02/2021;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria" comprensivo dei relativi allegati A e B, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-836, come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1 del presente dispositivo cessa la validità del regime transitorio di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2021;

3. di dare atto che, con successivo decreto presidenziale si potrà procedere all'adeguamento delle tariffe del canone a norma del comma 817, art. 1, Legge 160/2019;

4. di trasmettere la presente a Vi.Abilità srl;

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

6. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021)

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Caterina Bazzan

SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

Il Presidente Francesco Rucco passa la parola al Consigliere Delegato Carlo Dalla Pozza per l'illustrazione del provvedimento.

Il Consigliere Delegato DALLA POZZA illustra il provvedimento "omissis"

Terminata l'illustrazione, il Presidente Rucco apre la discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente mette in votazione **il provvedimento** proposto che viene approvato **all'unanimità con 17 voti favorevoli**

Il Presidente mette ai voti **l'immediata eseguibilità** del provvedimento, che viene approvata **all'unanimità con 17 voti favorevoli.**

Esaurito l'argomento, il Presidente passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
Francesco Rucco
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
Angelo Macchia
con firma digitale